

(N. 1322)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1950
(V. Stampato N. 1497-Urgenza)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 OTTOBRE 1950

Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni

previste dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

b) che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente trattenuti in servizio militare;

c) che, essendo stati assunti in località oltremare o comunque fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio perchè non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari;

d) che, militarizzati e assegnati a reparti operanti, furono catturati al seguito dei reparti

stessi e deportati in campi di concentramento o di prigionia.

Art. 2.

In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, cessati dal servizio dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.

Le somme eventualmente già corrisposte a detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva.

Ove la riassunzione presso la stessa o di-

versa Amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie di impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione, compreso il periodo della interruzione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della definitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per l'indennità di licenziamento di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.

Art. 4.

Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, o dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, il servizio prestato fino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del predetto cessato Governo, e l'intero periodo intercorso tra la predetta data e l'immissione nella categoria di impiegati non di ruolo, sono riconosciuti ad ogni effetto, esclusa la corresponsione delle competenze relative a detti periodi, e sono computati in aggiunta all'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti dal decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 262.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.